

Fiscalità e Dogane

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

Il settore “fiscalità e dogane” è rappresentato nel complesso da 27 procedure di infrazione, di cui numero 24 procedure imperniate su presunte violazioni del diritto comunitario e numero 3 procedure afferenti casi di mancato recepimento di direttive nell’ambito del diritto interno.

Il presente settore non annovera procedure transitate alla fase “contenziosa” di cui all’art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

Le procedure cui si potrebbero connettere effetti finanziari, a seguito dell’adattamento alle censure comunitarie, sono le seguenti:

Procedura n. 1985/0404 – “Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso civile e militare”. Dalla procedura in oggetto rilevano effetti finanziari negativi, riconducibili all’obbligo di rimborsare al bilancio UE le risorse proprie non corrisposte per il periodo 1999-2003, con la necessità del pagamento, oltre che delle somme in linea capitale, dei relativi interessi moratori.

Procedura n. 2003/2182 – “Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)”. In dipendenza della presente procedura, l’Italia dovrà versare a Bruxelles, sotto specie di risorse proprie non corrisposte tempestivamente, i dazi doganali elusi per i periodi di imposta compresi fra il 1998 ed il 2002, relativi al materiale importato “ad uso civile e militare”. Alla somma capitale si aggiungono gli interessi moratori.

Procedura n. 2003/4826 – “Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”. In conseguenza del fatto che alcune autorità doganali italiane hanno indebitamente autorizzato, fuori dei presupposti indicati dalla normativa comunitaria, l’esercizio di attività in regime di totale esenzione dai dazi doganali, si impone la necessità di versare al bilancio comunitario le somme non prelevate e non messe a disposizione del bilancio comunitario a tempo debito. Il tutto per un ammontare stimato in euro 22.730.826,29 a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Procedura. 2004/4350 – “Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali”. La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato a seguito dell’eliminazione retroattiva, per i periodi di esercizio 2004/2008, dell’imposta (ritenuta alla fonte) applicata sui dividendi in uscita corrisposti, da società

italiane, a società partecipanti stabilite in altri Stati della UE. Dalla soppressione di tale imposta deriva l'obbligo, per lo Stato italiano, di rimborsare le società comunitarie del prelievo indebitamente subito, con conseguente aumento della spesa pubblica. Viceversa, nessun obbligo di rimborso sussiste a favore delle società, socie di società italiane, stabilite negli Stati non comunitari ma aderenti al SEE (Spazio Economico Europeo).

Procedura n. 2005/2117 – “Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie relative alla tardiva contabilizzazione dei dazi doganali”. La procedura implica un impatto finanziario negativo, riconducibile all'obbligo di corresponsione al bilancio comunitario dei tributi doganali non esatti e non messi a disposizione delle Comunità in tempo debito (circa 300.000 Euro in linea capitale), maggiorati degli interessi di mora.

Procedura n. 2005/4047 – “Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società “madri” residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”. L'adeguamento alle censure comunitarie comporta l'eliminazione del regime della doppia imposizione societaria attualmente vigente ai sensi delle disposizioni della Convenzione stipulata fra Italia e Paesi Bassi. Detta convenzione - pur formalmente rivolta ad impedire che le società dei Paesi Bassi subiscano una doppia tassazione sugli utili derivanti da loro partecipazioni in società italiane - secondo la Commissione consentirebbe, attraverso una certa regolamentazione del meccanismo dell’"imputazione", la reintroduzione della doppia imputazione stessa.

L'abrogazione del prelievo a favore del Fisco italiano, attualmente fissato in misura del 5%, implicherebbe per gli anni a venire, a detimento della Finanza pubblica italiana, una perdita di gettito fiscale stimabile intorno ai 9,4 milioni di Euro annui.

Procedura n. 2006/4741 – “Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici “prima casa””. Il superamento della vertenza in oggetto comporta l'eliminazione del trattamento fiscale più svantaggioso riservato ai cittadini comunitari acquirenti di “prima casa” in Italia - che tuttavia non abbiano in Italia la propria residenza - rispetto ai cittadini italiani acquirenti di “prima casa” in Italia che risiedano anch'essi all'estero. Gli effetti finanziari riconducibili a tale procedura, allo stato attuale, non si sono ancora precisati né in negativo né in positivo, dal momento che le autorità italiane non hanno ancora approntato definitive risposte al problema sollevato. Infatti, qualora l'eliminazione della discriminazione vigente operasse mediante estensione del beneficio fiscale, c.d. della “prima casa”, ai cittadini comunitari non residenti in Italia, si determinerebbe una diminuzione delle entrate pari a 0,5 milioni di Euro per esercizio finanziario. Diversamente, ove la equiparazione dei cittadini comunitari a quelli italiani fosse realizzata mediante eliminazione del beneficio fiscale a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e acquirenti di “prima

casa" in Italia, si registrerebbe un aumento del gettito erariale pari a 1,7 milioni di euro annui, cui si aggiungerebbero 0,2 milioni di Euro a titolo di ICI.

Procedura n. 2007/2270 — "Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane, relativa all'obbligo di applicazione dei dazi doganali sul peso reale e non su quello standard". La procedura implica l'effetto finanziario negativo concernente l'obbligo di recuperare, nonchè mettere a disposizione del bilancio UE, le risorse proprie non prelevate negli anni passati.

Procedura di infrazione n. 2007/4392 — "Normativa italiana in materia di IVA che sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per ciò che concerne il diritto alla detrazione". Qualora la Corte di Giustizia condivida le osservazioni della Commissione europea, la vigente normativa dovrebbe essere modificata, nel senso di consentire anche alle società non operative di avvalersi del regime di detraibilità o rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito. Tale intervento implicherebbe una riduzione dell'introito fiscale dovuto all'IVA stessa. La minorazione del gettito si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro per l'anno 2010 e ai 70 milioni di euro annui per gli anni successivi.

Procedura n. 2007/4575 — "Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA". Ne deriverebbero effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali, stante l'obbligo di applicare l'imposta IVA su una base imponibile più ristretta, cioè sul corrispettivo della cessione del bene come dichiarato in atti, normalmente rappresentato in misura inferiore a quello del corrispettivo - valore reale, anziché sul valore reale medesimo.

Procedura n. 2008/2164 — "Violazione della direttiva 2000/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia" La procedura comporterebbe un effetto finanziario positivo ove la Corte di Giustizia accogliesse le conclusioni della Commissione europea, in quanto, per ottemperare alla sentenza, l'Italia dovrebbe applicare per intero, nella Regione Friuli, le accise finora applicate in misura ridotta. Conseguente aumento delle entrate fiscali del bilancio dello Stato.

Procedura n. 2008/4524 — "Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIIQ), che impone una condizione di residenza in Italia" La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico, se, ai fini di rimuovere il discriminatorio trattamento fiscale delle SIIQ residenti nei paesi UE o SEE e operanti in Italia, si dovesse estendere anche a queste ultime il regime fiscale di favore attualmente previsto unicamente per le SIIQ italiane.

L'alleggerimento della pressione fiscale, che deriverebbe da tale misura, implicherebbe una riduzione del gettito relativo.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane (Dati al 31 dicembre 2009)			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 1 2009/2275	Cattiva applicazione della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa	MM	No
Scheda 2 2009/0189	Attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi	MM	No
Scheda 3 2008/4715	Applicazione della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle disposizioni riguardanti il diritto a detrazione dell'IVA	MM	No
Scheda 4 2008/4524	“Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia”	MM	Sì
Scheda 5 2008/4421	Obbligo di designazione di un rappresentante fiscale per compagnie di assicurazione vita di un altro Stato Membro	MM	No
Scheda 6 2008/4343	Non corretto recepimento della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) relativamente ai requisiti in materia di fatturazione	MM	No
Scheda 7 2008/4219	Non corretta applicazione della direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	MM	No
Scheda 8 2008/4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi di investimento stranieri in Italia	MM	No

Scheda 9 2008/2164	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì
Scheda 10 2008/2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MM	No
Scheda 11 2008/0312	Mancata attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	PM	No
Scheda 12 2008/0145	Attuazione della direttiva 2006/69/CEE del Consiglio del 24/7/2006 che modifica la direttiva n. 77/388/CEE per misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale	PM	No
Scheda 13 2007/4575	Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.	PM	Sì
Scheda 14 2007/4392	Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE su diritto alla detrazione per le "società non operative" (società di comodo)	MM	Sì
Scheda 15 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM	Sì
Scheda 16 2006/4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	MM	Sì
Scheda 17 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	No
Scheda 18 2005/4047	Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	PM	Sì

Scheda 19 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	RC C-423/08	Sì
Scheda 20 2005/2107	Tassazione del tabacco – mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	RC C-571/00	No
Scheda 21 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	Sì
Scheda 22 2004/2190	Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati	RC C-572/08	No
Scheda 23 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	RC C-334/08	Sì
Scheda 24 2003/4648	Rimborso IVA ai soggetti passivi non residenti	SC C-244/08	No
Scheda 25 2003/2246	Sovraprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MM	No
Scheda 26 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	Sì
Scheda 27 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	Sì

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/2275 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione ritiene violati gli artt. 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE, sul regime dei prodotti soggetti all'imposta detta “accisa”. In particolare - circa i prodotti sottoposti ad accisa, acquistati dai privati in uno Stato Membro e trasportati in altro Stato Membro - i suddetti articoli stabiliscono un distinguo. Quest'ultimo fa riferimento, da una parte, al caso in cui tali prodotti vengano immessi nel secondo Stato Membro per “uso proprio” del privato stesso che li ha acquistati e, dall'altra, alla diversa ipotesi in cui gli stessi prodotti siano stati trasportati in altro Stato Membro per esservi detenuti “a fini commerciali”. Tale differenza assume rilevanza ai fini dell'identificazione dell'autorità competente a riscuotere l'accisa, che coincide, nel caso dell'acquisto per consumo proprio, con lo Stato Membro in cui il prodotto è stato acquistato, ovvero con lo Stato Membro in cui esso viene trasportato e detenuto, ove l'acquisto sia finalizzato a scopi di vendita sul mercato. I predetti articoli stabiliscono che gli Stati Membri definiscano la differenza fra le rispettive situazioni, mediante applicazione dei criteri di giudizio di cui agli artt. 8 e 9 prima citati. Gli standards fissati da tali articoli debbono essere tutti tenuti in conto, nessuno omesso. Pertanto, la direttiva considera indizi del proposito “commerciale” del privato - che acquista in uno Stato Membro per trasportare in altro Stato Membro - i seguenti: stato commerciale dell'acquirente, quantitativi del prodotto, modo di trasporto utilizzato, natura del prodotto medesimo e documenti che lo accompagnano. Diversamente, la legge italiana (art. 11 D. L. 331/1993, convertito nella L. 427/1993) dispone che, ove la merce trasportata superi i quantitativi previsti dalla direttiva di cui sopra, si debba senz'altro attribuire al privato uno scopo commerciale, senza considerare gli altri parametri menzionati nella norma europea. In tal modo, si sono verificati numerosi casi di indebita doppia imposizione dell'accisa, poiché spesso il Fisco italiano, solo per il fatto per cui la merce acquistata in un altro Stato Membro superava un certo standard quantitativo, ha ritenuto la stessa detenuta per fini commerciali ed ha quindi esigito l'imposta, la quale era stata già prelevata dallo Stato in cui il prodotto era stato acquistato, perché ritenuto, sulla base dell'intero complesso dei criteri predetti, finalizzato “al consumo” proprio dell'acquirente.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In ogni caso, il 15/1/2010 la Commissione europea è stata informata che, nel provvedimento di trasposizione della dir. 2008/118 sulle accise in generale, abrogante la dir. 92/12, sono state recepite le norme in base alle quali viene imposto che, per giudicare se il prodotto venga immesso nello Stato per consumo o per fini commerciali, debbano essere valutati tutti gli indici pertinenti come fissati dalla dir. 92/12/CEE e non solo quello quantitativo.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'adeguamento alle contestazioni comunitarie non implica effetti finanziari.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/0189 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

Con lettera n. C(2009)2003/15 del 31 marzo 2009 la Commissione europea ha contestato la mancata trasposizione nel diritto interno della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Ai sensi dell' art. 7 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa entro i termini indicati dagli articoli da 1 a 5. La legislazione italiana attualmente vigente prevede che il servizio debba intendersi come prestato in Italia, per cui il gettito IVA deve essere corrisposto al Fisco italiano, quando il prestatore è domiciliato o residente in Italia, ovvero quando è domiciliato o residente all'estero e tuttavia la prestazione è stata effettuata da una sua stabile organizzazione posta in territorio italiano. Quando, invece, il prestatore è domiciliato o residente in Italia ma la prestazione è stata eseguita da una stabile organizzazione del prestatore che è situata all'estero, il servizio stesso si ritiene espletato nel Paese estero ove è ubicato il medesimo stabile centro di affari. In definitiva, quindi, la normativa fiscale italiana applica il criterio, salvo limitate eccezioni, del luogo in cui è stabilito il prestatore. Diversamente, la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, stabilisce che debba intendersi, per luogo di attuazione del servizio, quello ove è stabilito il prestatore solo se questo viene erogato nei confronti di un consumatore finale. Invece, laddove il servizio stesso venga eseguito a favore di soggetto anch' egli sottoposto ad IVA, luogo di esecuzione della prestazione sarà considerato quello in cui è stabilito quest'ultimo soggetto, cioè il committente. Pertanto il recepimento della direttiva, di cui sopra, nell'ordinamento italiano, non comporterà modifiche circa il trattamento fiscale dei servizi eseguiti a favore di consumatore finale, in quanto per essi si applicherà sempre il criterio del luogo ove è stabilito il prestatore. Per converso, relativamente ai servizi erogati a soggetto “intermedio”, cioè debitore IVA, l'attuazione della direttiva implicherà l'adozione di un diverso metodo di fatturazione, ma non produrrà modifica degli equilibri finanziari preesistenti. Infatti, essendo, quelli coinvolti dalla modifica normativa, tutti soggetti “intermedi”, si applicherà il principio della neutralità dell'imposta.

Stato della Procedura

In data 31/3/2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che le autorità italiane hanno dato attuazione alla dir. 2008/8/CE con D. Lgs. 11/2/2010 n. 18, per cui la Commissione, in data 5/5/2010, ha archiviato la procedura in questione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4715 – ex art. 258 del TFUE.**

“Applicazione della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), relativa alle disposizioni riguardanti il diritto alla detrazione dell’IVA”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), sulle modalità di funzionamento della c.d. “IVA a credito”. Al riguardo, si premette che l’IVA è configurata in modo tale per cui, sui beni acquistati ovvero sui servizi erogati, l’imposta stessa, che giuridicamente grava sul prestatore del servizio o, rispettivamente, sul cedente il bene, finisce per scaricarsi, di fatto, sul cliente che acquisisce il bene o il servizio, in quanto quest’ultimo subisce, da parte del cedente, l’applicazione di un prezzo maggiorato in misura corrispondente all’imposta. Ora, può darsi che l’acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l’IVA, sia a sua volta un imprenditore che professionalmente vende beni o servizi, quindi anch’egli soggetto ad IVA per quanto riguarda la sua attività. A tal riguardo la normativa comunitaria prevede che, quando quest’ultimo soggetto effettua acquisti finalizzati all’esercizio della sua attività (es: un avvocato, soggetto ad IVA sui servizi professionali prestati, acquista un computer per meglio espletare la sua attività di ufficio), sia autorizzato, per l’ammontare dell’IVA che di fatto gli è stata scaricata tramite la maggiorazione del prezzo di acquisto, ad accampare un credito nei confronti del Fisco. Il credito in questione viene denominato “IVA a credito”. Tale credito viene soddisfatto attraverso la detrazione dell’ “IVA a credito” dall’ “IVA a debito”, che è, quest’ultima, l’IVA che l’imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l’IVA a credito sia superiore all’IVA a debito, l’eccedenza viene riportata all’esercizio successivo ovvero rimborsata. Le modalità del rimborso, precisa la direttiva comunitaria, sono stabilite dagli Stati Membri. La Commissione, in proposito, censura alcune norme italiane, in particolare quelle di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/72, le quali pongono, riguardo al rimborso dell’eccedenza dell’IVA a credito, delle limitazioni, temporali e quantitative, non previste dalla direttiva sopradetta: l’eccedenza dell’IVA a credito, per la legge italiana, può essere rimborsata solo dopo essere stata riportata per tre esercizi successivi e solo se di importo non inferiore a € 2582,28. Peraltro, il rimborso non può superare il minore degli importi delle eccedenze dichiarate nei tre anni. In merito, la Commissione ritiene che, se pure la direttiva 2006/112/CE demanda agli Stati Membri la definizione delle modalità del rimborso, queste non possono essere fissate in modo tale da comportare, come nel caso italiano, ritardi eccessivi nel recupero della relativa somma.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Il 14/7/2009 l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso una nota difensiva, prot. 2009/108303.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4524 – ex art. 258 del TFUE**

“Regime fiscale speciale delle Società d’Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia”

Settore: Fiscalità e Dogane

“Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 48 del Trattato CE e dell’art. 31 dell’Accordo SEE, relativi alla libertà di stabilimento nel territorio, rispettivamente, dei paesi membri dell’Unione europea e dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, per effetto di alcune norme fiscali italiane ed in particolare dell’art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 374 della Legge finanziaria per il 2008. Le norme nazionali citate hanno per oggetto le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e stabiliscono che le stesse, quando presentino determinati requisiti - costituzione in forma di s.p.a., svolgimento in via prevalente di attività di locazione immobiliare, emissione di titoli negoziati in mercati regolamentati dei paesi Ue o SEE, diritti patrimoniali dei soci non eccedenti i valori indicati nelle norme medesime - possono optare per un regime fiscale implicante l’esonero del reddito, derivante dall’attività di locazione immobiliare, dalle imposte IRES ed IRAP. Tale beneficio, in ogni caso, viene accordato solo a condizione che la SIIQ abbia la residenza fiscale in Italia, pertanto solo ove la sede legale dell’amministrazione, o l’oggetto principale dell’ente, siano ubicati sul territorio italiano. L’art. 125 della Finanziaria 2007 aggiunge, peraltro, che tale esenzione può essere concessa, alle stesse condizioni, anche alle Società di Investimento Immobiliare non Quotate (SIINQ). La normativa italiana, tuttavia, non consente l’estensione di tale regime fiscale, di favore, ai redditi da locazione immobiliare prodotti in Italia dalle SIIQ le quali, pur presentando per il resto tutti i requisiti per l’accesso a tale regime, non hanno in Italia né la residenza fiscale (sede legale) né l’oggetto principale dell’impresa, ma solo una “stabile organizzazione” (filiale o agenzia). Quindi una SIIQ residente in Italia può usufruire, rispetto al reddito da locazione prodotto da una filiale italiana, di sgravi fiscali che non vengono concessi quando la titolare di tale agenzia in Italia è una SIIQ estera. Pertanto, la minore competitività, sotto tale rispetto, delle SIIQ di altri paesi Ue o SEE, rispetto alle SIIQ italiane, disincentiverebbe le prime dall’insediare in Italia le loro succursali e, quindi, significherebbe una conseguente restrizione della loro libertà di stabilimento, come sancita dalle norme del Trattato CE e dell’Accordo SEE.

Stato della Procedura

In data 27/11/2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che il Decreto 135/2009 ha introdotto al suo art. 12 alcune disposizioni rivolte al superamento della procedura in oggetto, assoggettando i redditi da locazione, prodotti da stabili organizzazioni in Italia di SIIQ dei Paesi Ue o SEE, ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico in termini di minori entrate, qualora, in vista dell’adeguamento alle richieste di Bruxelles, il regime fiscale di favore concesso alle SIIQ italiane venisse esteso anche alle SIIQ dei paesi Ue e SEE

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4421 – ex art. 258 del TFUE.**

“Obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati Membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene l'incompatibilità con l'art. 49 TCE, che sancisce il principio della “libera prestazione dei servizi” per l'area dell'Unione europea, nonché con l'art. 36 del Trattato SEE, che riconosce lo stesso principio entro i confini dello Spazio Economico Europeo, dell'art. 4 bis della Legge n. 1216/1961, il quale dispone che le imprese assicurative non stabilite in Italia debbano necessariamente avere un rappresentante fiscale in tale Stato, se intendono prestare i loro servizi sul suo territorio. La designazione di tale rappresentante è prevista a garanzia del pagamento dell'imposta sui premi assicurativi, che la legge italiana addossa al rappresentante fiscale insieme con altri corresponsabili per l'intero importo. Al riguardo, la Commissione osserva che la nomina del predetto rappresentante si rende superflua per la stessa legislazione Italiana con riferimento alle assicurazioni sulla vita, i cui premi, per il D.Lgs. n.47/2000, non sono più soggetti ad imposta. Inoltre, per quelle assicurazioni i cui premi sono ancora sottoposti ad imposta, la nomina del rappresentante sarebbe inammissibile in quanto la sua designazione, da parte di un operatore di altro Stato UE o SEE, non dotato di uno stabilimento in territorio italiano, implica la sopportazione di gravi costi, la cui prospettiva scoraggia l'impresa dal tentare l'ingresso sul mercato italiano ed inficia, quindi, la sua libertà di rendere servizi su tutta l'area UE o SEE che è, ovviamente, comprensiva dell'Italia. L'apposizione di limiti alla libertà di prestazione dei servizi è consentita solo se proporzionata al soddisfacimento di un interesse pubblico, che la Commissione ritiene non sussistere nel caso di specie, in quanto il pagamento dell'imposta predetta sarebbe già soddisfatto sia dalla legge italiana che da quella comunitaria: la prima, prevedendo una molteplicità di corresponsabili per l'imposta, renderebbe eccessiva l'ulteriore responsabilità del rappresentante; la seconda, istituendo un efficace collaborazione fra Paesi UE per il pagamento delle imposte, renderebbe pleonastico lo strumento del rappresentante.

Stato della Procedura

In data 19/2/2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Il 3/6/2009 il Dipartimento delle Finanze ha elaborato un progetto di modifica alla normativa vigente, prevedendo, in osservanza alle censure della Commissione, che l'obbligo di nominare un rappresentante, facente carico alle imprese non stabilite in Italia, non si applichi a quelle comunque residenti negli Stati UE o SEE. A fini informativi, si precisa che il D. L. 135/2009 (Decreto “salva infrazioni”) art. 10, emanato nel settembre 2009, ha recepito tale progetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in ordine alla presente procedura.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4343 – ex art. 258 del TFUE.**

“Applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), per quanto concerne le disposizioni in materia di fatturazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta la non conformità della legislazione italiana in materia di IVA, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA). L’art. 226 di detta direttiva propone un elenco “chiuso”, non integrabile con altri elementi stabiliti dagli Stati Membri, delle indicazioni che gli Stati Membri stessi possono richiedere di riportare nella fattura IVA. Specificatamente, i punti 2 e 6 dell’articolo predetto dispongono che, in fattura, debbono obbligatoriamente essere riportati “la data di emissione della fattura” e “un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”. La direttiva, pertanto, impone che ogni fattura rechi un numero sequenziale, tale da consentire di ricostruire, insieme all’elemento della data dell’emissione, l’esatta sequenza temporale delle operazioni economiche poste in essere dall’impresa. Tuttavia la disciplina europea non obbliga l’operatore ad adottare più “serie” diverse: il tenore delle disposizioni sopra menzionate, infatti, ammette un’alternativa, per cui le “serie” possono essere una o più, a scelta del soggetto passivo IVA stesso, quale emittente fattura. L’art. 21, comma 2, del decreto presidenziale di cui sopra, per converso, stabilisce che la fattura venga datata e numerata “in ordine progressivo per anno solare”, con ciò imponendo che la serie sequenziale dei numeri, apposti sulla fattura, debba sempre ricominciare da capo ogni anno e non possa essere unica. Tale ultimo requisito, che esclude di possa essere un’unica serie di numeri identificativi della fattura sino ad esaurimento dell’attività, imponendo viceversa l’adozione di tante serie quanti sono gli anni solari interessati dall’attività stessa, contraddice l’art. 226 predetto ed impedisce, di conseguenza, che la disciplina della fattura risulti armonizzata su tutto il territorio UE. In replica, le autorità italiane hanno specificato che: la scelta italiana di adottare una serie, terminante con la fine dell’anno, alleggerirebbe gli oneri fiscali delle imprese e quelli di controllo delle Amministrazioni tributarie; la norma comunitaria avrebbe stabilito solo il contenuto minimo della fatturazione, con ciò attribuendo al legislatore interno la libertà di integrare l’elenco dei requisiti richiesti. La Commissione, da parte sua, ha ribattuto che l’esigenza di garantire l’esatta sequenza delle operazioni soggette a fatturazione verrebbe soddisfatta dalla semplice esposizione, nella fattura medesima, della data e di un numero appartenente ad una rigorosa sequenza, senza che quest’ultima debba essere cambiata ogni anno.

Stato della Procedura

Il 14/5/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso una nota difensiva in data 8/1/2010, Prot. N. 2009/189788.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento della vigente normativa ai rilievi comunitari non comporta effetti finanziari.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex art 258 del TFUE.**

“Non corretta applicazione della direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, la norma sopra menzionata contiene un elenco di servizi e cessioni di beni, inerenti il settore dei trasporti internazionali, che sono sottratti all'applicazione dell'imposta in oggetto (es: prestazioni e cessioni di beni eseguite per navi adibite al trasporto passeggeri, alla navigazione in alto mare o all'esercizio di attività commerciali ovvero della pesca in alto mare, etc.). In base all'interpretazione della norma fornita dalla Corte di giustizia, si ritiene che l'esenzione sia giustificata solo ove dette attività vengano eseguite per navi adibite alla navigazione in alto mare, mentre, ove sia questione di navigazione costiera, le medesime attività dovrebbero soggiacere all'imposta in questione. Per converso, la legge italiana di attuazione alla direttiva, c.d. IVA 2, prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall'imposta, senza distinguere fra le navi preposte alla navigazione in alto mare e quelle destinate alla navigazione costiera, in tal modo creando un'illegittima estensione dell'immunità dall'applicazione dell'IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l'esenzione di cui all'148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, indistintamente, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, laddove il decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività specificamente determinate, con ciò escludendo dall'esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, inoltre, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la direttiva consente, tutt'alpiù, che gli Stati Membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le analoghe attività solo se eseguite per navi da guerra. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir 2006/112/CE ha invece assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell'immediato, un impatto sul bilancio dello Stato solo con riferimento all'eventuale introduzione dell'IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato stesso. Tale impatto si tradurrebbe in un aumento delle entrate fiscali, essendo lo Stato consumatore finale, pari a 6 milioni di euro all'anno. Tuttavia tale effetto positivo verrebbe compensato dall'aumento della spesa necessaria all'adeguamento delle dotazioni di bilancio, per cui l'effetto finale sulla finanza pubblica sarebbe neutrale.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4145 – ex art. 258 del TFUE.**

“Regime fiscale dei fondi di investimento non armonizzati di diritto estero”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità della normativa italiana, sul trattamento fiscale dei proventi da quote in Organismi di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) non armonizzati, residenti all'estero, con gli artt. 56 del Trattato CE e con l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi alla "libera circolazione dei capitali", rispettivamente, nell'area dell'Unione europea e in quella dei paesi aderenti all'Accordo SEE stesso. Si precisa che gli OICVM non armonizzati, di cui alla presente procedura, sono quelli non soggetti alla Dir. 85/611/CEE in quanto quest'ultima concerne solo gli OICVM "aperti": i fondi di cui si tratta in questa sede, pertanto, sono quelli di tipo "chiuso". A questo proposito, la legislazione italiana prevede che, qualora tali fondi siano italiani ed i titolari delle loro quote siano persone fisiche italiane, i proventi da essi maturati vengano colpiti da imposta "alla fonte", incidente quindi sul fondo e non sull'investitore, nella misura del 12,50% dell'ammontare dei proventi stessi. Viceversa, quando i fondi in argomento sono stranieri e i partecipanti ancora persone fisiche italiane, gli utili da essi maturati vengono gravati da imposta all'atto della loro distribuzione agli investitori, in quanto vengono considerati come reddito da capitale dell'investitore stesso titolare della quota di partecipazione al fondo medesimo. L'aliquota di imposta gravante sul percettore, peraltro, si aggira tra il 23% ed il 43%. In tal modo, la più gravosa tassazione relativa ai proventi da quote, intestate a persone fisiche, in OICVM non armonizzati stranieri, rispetto agli stessi proventi se derivanti da quote di OICVM non armonizzati italiani, scoraggerebbe, per la Commissione, gli operatori italiani dall'investire i propri capitali nei medesimi OICVM esteri, compresi quelli comunitari, spingendoli a preferire l'investimento in organismi dello stesso tipo residenti in Italia: ne verrebbe quindi limitata la libertà di circolazione dei capitali italiani verso gli altri Paesi comunitari, con violazione dei sopra menzionati artt. 56 CE e 40 SEE.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Per superare le censure comunitarie, l'Italia ha introdotto l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2009 n. 135, che prevede come gli utili derivanti dalla partecipazione ad OICVM dei Paesi UE o AEELS, soggetti a forme di vigilanza nei paesi di residenza e inclusi nella lista fornita dall'art. 168-bis del TUIR, non vengano più conteggiati nel reddito imponibile dei partecipanti, essendo sottoposti soltanto ad imposta alla fonte del 12, 50%.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura.